



Comitato di applicazione  
Codice di autoregolamentazione Media e Minori

**Risoluzione n. 1/19 del 28 gennaio 2019**  
**Programma di intrattenimento "La tv delle ragazze",**  
**trasmesso su Raitre il 15 novembre 2018**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori, nella sua riunione del 28 gennaio 2019:

VISTI gli atti del procedimento prot. 69/18, riguardante il programma di intrattenimento "La tv delle ragazze", trasmesso su Raitre il 15 novembre 2018 a partire dalle ore 21.19, nel quale si inserisce lo sketch della "Donna invisibile", alla cui chiusura (verso le ore 21.54) davanti ad un gruppo di bambine, si afferma quanto segue: "*Bambine, ricordatevi sempre che gli uomini sono dei pezzi di merda*" e quando una di loro chiede: "*Anche il mio papà?*", le viene risposto: "*soprattutto il tuo papà!*".

VISTA la proposta della Sezione istruttoria assegnataria del procedimento;

VISTA l'apertura di istruttoria prot. 69/18 in data 30 dicembre 2018;

ESAMINATA la memoria difensiva pervenuta il giorno 17 gennaio 2019 in cui l'emittente precisa - tra le altre argomentazioni - che "*con lo sketch in questione si è esercitato palesemente il c.d. diritto di satira... garantito dall'art. 21 Cost.*", che "*Tale modalità di libera espressione del pensiero comporta una rappresentazione formalmente alterata del vero, volutamente eccessiva (come nel caso di specie)*", e che pertanto la Direzione editoriale ha ritenuto che "*il contenuto del predetto sketch non è da considerarsi lesivo della dignità degli spettatori in quanto connotato da un intento satirico e parossistico e rappresenta una situazione in chiave chiaramente surreale*";

**PREMESSO**

- che la tutela dei minori è principio anch'esso costituzionalmente garantito e che il riconoscimento costituzionale del diritto di satira, pure amplissimo, deve comunque soggiacere a limiti di "continenza";

- che l'art. 3 della "Convenzione Onu sui diritti del fanciullo" in base al quale "*l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente*", così come espressamente richiamato al punto e) della Premessa del Codice di autoregolamentazione, ai sensi del quale "*riconosciuti i diritti di ogni cittadino-utente e quelli di libertà di informazione e di impresa, quando questi siano contrapposti a quelli del bambino, si applica il principio di cui all'art.3 della Convenzione ONU secondo cui "i maggiori interessi del bambino/a devono costituire oggetto di primaria considerazione"*.

**CONSIDERATO**

- che le motivazioni addotte nella memoria difensiva non risultano coerenti a quanto espresso nell'avvio di istruttoria, in quanto il Comitato - lungi dal misconoscere il c.d. diritto di satira e la valenza storica del programma - ha voluto rappresentare come la sequenza finale dello sketch in oggetto, per contenuto e per linguaggio, risulti inequivocabilmente inadatta alla visione da parte dei minori, in mancanza viepiù della segnaletica adeguata per sconsigliare la visione ad un pubblico minorile se non in presenza di un adulto che lo aiuti a riconoscerne il significato;

- che la precisazione nell'ambito della stessa puntata, in merito alla presenza delle bambine nel filmato in oggetto – ovverosia che le stesse “...*non hanno ascoltato niente*” – seppure apprezzabile, non corregge la scelta di averle inserite nel programma;

RITIENE sussistente, alla luce delle suesposte considerazioni, la violazione del Codice di autoregolamentazione, con riferimento ai Principi generali e in particolare agli articoli 1.1, 2.2.a) e b) e 2.5., ribadendo quanto esposto nell'avvio di procedimento.

RICHIEDE a codesta Emittente, ai sensi dell'art. 35, par. 4 del d.lgs. n.177/2005, e successive modificazioni e integrazioni, di dare entro i prossimi 10 giorni chiara ed adeguata notizia della presente risoluzione in un proprio notiziario di massimo o buon ascolto.

Roma, 4 febbraio 2019

Il Presidente  
(Donatella Pacelli)